



15012.18

c-I

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ANTONIO DIDONE

Presidente

MASSIMO FERRO

Consigliere

FRANCESCO TERRUSI

Consigliere - Rel.

EDUARDO CAMPESE

Consigliere

ALDO ANGELO DOLMETTA

Consigliere

Revocatoria
fallimentare

Ud. 27/03/2018 CC

Cron. 15012

R.G.N. 21270/2013

ORDINANZA

sul ricorso 21270/2013 proposto da:

Fendi Adele S.r.l. (con socio unico), già Fendi Paola & Sorelle S.a.s.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma,)

, giusta procura in calce al
ricorso;

-ricorrente -

contro

OPD.
574
2018

Europa Investimenti Gestione Attivi S.r.l., (quale cessionaria dei diritti litigiosi di cui all'azione revocatoria, giusta scissione da Eurodemo S.r.l., assuntore del concordato fallimentare), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, \

), giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

contro

Eurodemo S.r.l., Fallimento Societa' Gruppo Nadini S.p.a. in Liquidazione, Gruppo Nadini S.p.a. in Liquidazione;

- intimati -

avverso la sentenza n. 18/2013 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2018 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

Rilevato che:

con sentenza in data 4-1-2013 la corte d'appello di Bologna, riformando la sentenza del tribunale di Modena, dichiarava inefficaci, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall., i pagamenti eseguiti dalla fallita società Gruppo Nadini in favore della Fendi s.r.l., nell'anno anteriore all'ammissione al concordato preventivo;

premessa la pacifica sussistenza dell'elemento oggettivo dell'azione, già affermata dal tribunale, la corte d'appello riteneva provata anche la *scientia*

decoctionis, avuto riguardo ai tempi e alle modalità della rinegoziazione del debito concessa alla debitrice sotto condizione di effetti cambiari avallati da un terzo, e all'entità dell'esposizione complessiva all'atto del primo pagamento;

per la cassazione della sentenza la Fendi s.r.l. ha proposto ricorso sorretto da sedici motivi, poi illustrati da memoria;

ha replicato con controricorso la società Europa Investimenti Gestione Attivi, quale cessionaria dei diritti di cui all'azione revocatoria;

la curatela del fallimento non ha svolto difese.

Considerato che:

col primo mezzo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., un "vizio di motivazione per omesso esame della portata precettiva dell'art. 342 cod. proc. civ. per avere il giudice d'appello ritenuto sussistenti specifici motivi d'appello";

il motivo è inammissibile in quanto il vizio di motivazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nell'attuale come nella pregressa versione della norma, può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche le questioni di diritto, di qualsivoglia tipo (processuale o sostanziale) esse siano (v. tra le moltissime Cass. n. 11883-03, Cass. n. 13358-04, Cass. n. 13435-06, fino all'attuale Cass. Sez. U n. 8053-14);

col secondo e col terzo mezzo, da esaminare congiuntamente per connessione, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt.

300 cod. proc. civ., 43, 31 e 67 legge fall., 1722 e 1463 cod. civ., 302 e 305 cod. proc. civ. anche in riferimento all'art. 111 stesso codice);

sostiene che, essendo stato omologato il concordato fallimentare della società, la corte d'appello avrebbe dovuto (i) dichiarare ai sensi dell'art. 43 legge fall. l'interruzione (automatica) del giudizio onde consentirne la prosecuzione da parte dell'assuntore; (ii) dichiarare l'estinzione ex art. 307 cod. proc. civ. attesa la mancata prosecuzione nel termine di legge; (iii) prendere atto che, chiuso il fallimento, la revocatoria fallimentare non avrebbe potuto essere utilmente proseguita stante la perdita della legittimazione del curatore;

le censure sono manifestamente infondate;

il richiamo all'art. 43 legge fall. è inconferente, essendo la norma dettata per la distinta ipotesi della dichiarazione di fallimento, non per la chiusura conseguente all'omologazione di un concordato;

in generale l'omologazione del concordato fallimentare produce l'improponibilità o l'improseguibilità delle azioni revocatorie promosse dalla curatela ai sensi degli artt. 64 e 67 legge fall., a condizione che il presupposto dell'impedimento all'esercizio o alla prosecuzione delle stesse sia dichiarato nel processo e reso operativo attraverso lo strumento processuale dell'interruzione ex art. 300 cod. proc. civ. (v. Cass. n. 4766-07), ovvero attraverso la produzione in giudizio dei documenti attestanti l'intervenuta omologazione del concordato (cfr. Cass. n. 5369-01);

è risolutivo che l'evento al quale la ricorrente allude non sia stato mai dichiarato nel corso del giudizio di merito, ai fini di cui all'art. 300 cod. proc. civ. - né il contrario è dedotto nel ricorso;

2

rileva dunque il principio – non inciso dalla riforma della legge fallimentare – per cui ove in corso di causa abbia luogo la chiusura del fallimento e l'evento, che implica la decadenza degli organi preposti al fallimento stesso, non sia stato dichiarato o notificato ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., il processo prosegue tra le parti originarie (cfr. Cass. n. 979-09);

la posizione dell'assuntore, sulla quale insiste la ricorrente, non interessa affatto: rilievo potrebbe avere semmai la circostanza che il concordato fallimentare con assunzione abbia previsto la cessione delle azioni revocatorie, ma sempre in vista di quanto appena evidenziato, perché in tal caso la chiusura del fallimento, conseguente alla definitività del provvedimento di omologazione, determinerebbe la successione a titolo particolare dell'assuntore nel diritto controverso regolata dall'art. 111 cod. proc. civ.; sicché quest'ultimo avrebbe semplicemente avuto titolo per intervenire nel giudizio pendente, e lo avrebbe anche in sede di legittimità, anche se non come parte necessaria né in sostituzione del curatore fallimentare (v. Cass. n. 17339-15);

col quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 301 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 43 legge fall. e agli artt. 302, 305 e 100 cod. proc. civ., nonché agli artt. 88 e 83 stesso codice) sul rilievo che i difensori del fallimento avevano perso il *ius postulandi*, atteso che la procura alle liti loro conferita avrebbe avuto efficacia ultrattiva fino alla scadenza del termine per la prosecuzione a opera dell'assuntore: donde nuovamente si dice che il difensore avrebbe dovuto dichiarare la causa interruttiva, il procedimento avrebbe dovuto essere interrotto e dichiarato estinto in difetto di riassunzione;

il motivo è inammissibile per diverse ragioni;

innanzi tutto niente dal ricorso autorizza a ritenere che a seguito dell'omologazione vi sia stata la chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 136 legge fall., sicché il motivo non soddisfa sul punto neppure il fine di autosufficienza;

è poi del tutto infondato sostenere che il difensore della curatela abbia perduto il *ius postulandi* come conseguenza dell'omologazione del concordato fallimentare: simile evento difatti non incide sul rapporto di patrocinio, né in sé automaticamente, per quanto detto, sulla causa in corso;

il motivo è infine all'evidenza inammissibile perché basato su circostanze di fatto (appunto) non avvenute, quali in sequenza la dichiarazione dell'evento e l'interruzione;

col quinto mezzo è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (ancora l'art. 301 cod. proc. civ. con riferimento all'art. 31 e all'art. 43 legge fall. e all'art. 305 cod. proc. civ.), perché la chiusura della procedura avrebbe costituito uno degli eventi idonei a minare la capacità del curatore di delegare un avvocato ai fini del giudizio per revocatoria fallimentare;

il motivo è inammissibile per le stesse ragioni sopra dette, ed è inoltre eccentrico rispetto alla fattispecie, visti i ben diversi (e solo potenziali) effetti della chiusura sulla causa già legittimamente in corso;

i restanti motivi attengono alla statuizione di merito;

col sesto si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 67 legge fall., non essendo stata correttamente scrutinata la questione della esistenza della condizione di insolvenza di cui alla prima norma;

il motivo, già confusamente esposto con improprio assemblaggio di copie di documenti (v. Cass. Sez. U n. 5698-12), è inammissibile dal momento che l'oggetto del processo presupponeva l'insolvenza come definitivamente accertata dalla sentenza di fallimento;

egualmente inammissibile è il settimo motivo, col quale, deducendo violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. si censura la sentenza per aver ritenuto la sussistenza della *scientia decoctionis* senza completo esame degli elementi istruttori;

il motivo è inammissibile perché si palesa diretto a sindacare il merito della valutazione della prova; anche a voler prescindere dalla tecnica dell'assemblaggio, impropriamente usata dalla ricorrente nella redazione del motivo, con indebito inserimento di copie di atti e documenti asseritamente relativi al giudizio di merito, vi è che la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. può integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in mancanza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime (tra le recenti, v. Cass. n. 11892-16); cosa nella specie neppure dedotta;

con l'ottavo mezzo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., anche con riferimento all'art. 67 legge fall. e gli artt. 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., poiché la corte d'appello

avrebbe desunto la prova della *scientia* da una visione atomistica delle presunzioni semplici;

tale motivo è manifestamente infondato, giacché, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, la motivazione della sentenza dà atto dell'avvenuta considerazione di elementi globalmente intesi - quali i tempi e le modalità della rinegoziazione del debito concessa alla debitrice sotto condizione di effetti cambiari avallati da un terzo e l'entità dell'esposizione complessiva all'atto del primo pagamento - certamente suscettibili di integrare la prova per presunzioni;

il nono motivo è inammissibile, poiché si deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza per esser stati trascurati altri elementi istruttori sintomatici della inesistenza della condizione di insolvenza della società Gruppo Nadini; per converso è sufficiente sottolineare che la sentenza d'appello è stata depositata il 4-1-2013, donde l'impugnazione è *ratione temporis* soggetta al nuovo testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; tale norma non consente di declinare il vizio di motivazione altro che come omesso esame di fatti storici controversi e decisivi, mai suscettibili di identificarsi con elementi istruttori (v. Cass. Sez. U n. 8053-14);

col decimo motivo, deducendo la violazione dell'art. 2729 cod. civ. in relazione all'art. 5 legge fall., la ricorrente insiste di nuovo nel sostenere che nella specie non esisteva l'insolvenza della società;

il motivo è assorbito dalle considerazioni già svolte;

l'undicesimo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2727 e 2729 cod. civ., nonché omessa e

contraddittoria motivazione della sentenza, è teso ad addebitare alla corte d'appello di non aver tenuto conto delle risultanze testimoniali;

il motivo è inammissibile perché surrettiziamente diretto a censurare il merito della valutazione probatoria, ed è anch'esso assorbito dalle considerazioni svolte rispetto a quelli antecedenti;

nei motivi dal dodicesimo al sedicesimo la ricorrente riproduce analoghe censure di violazione di legge e vizi motivazionali che niente aggiungono ai rilievi esposti, e che nel complesso si risolvono in un tentativo di sovvertimento del giudizio di merito;

consegue che anche codesti vanno considerati inammissibili in esatta consonanza con quanto esposto;


le spese processuali seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 14.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 27 marzo, 2018.



Il Presidente?